

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - GRUPPO DI PADOVA

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – COSTITUZIONE

- 1 – E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "A.M.B. Gruppo di Padova", con sede in via Pinelli 4 nel Comune di Padova.
- 2 – Essa aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) ed assume la denominazione "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA, GRUPPO DI PADOVA, in breve "A.M.B. Gruppo di Padova" d'ora in avanti "Gruppo".
- 3 – La Sede legale del Gruppo è in Padova, **Via Bezzecca, 17** e la sua durata è indefinita.
- 4 – Il Gruppo svolge la sua attività prevalentemente in territorio padovano e regionale veneto.
- 5 - Gli aderenti all'organizzazione sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1 – Il Gruppo è apartitico, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale.
- 2 - Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con i plessi scolastici, associazioni giovanili di varia natura) e della terza età.
- 3 – Il Gruppo riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
- 4 – Oggetto principale e attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dallo statuto è pertanto lo studio della micologia, della botanica e dell'ecologia.
- 5 – Il Gruppo, attraverso l'azione dei propri soci, persegue le seguenti finalità, con attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
 - a) formazione di una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promozione dello studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c) promozione della razionalizzazione ed ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla ricerca scientifica;
 - d) raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci e del pubblico;
 - e) collaborazione e promozione di iniziative comuni con Enti, Istituzioni ed Associazioni che perseguono finalità analoghe;
 - f) organizzazione di convegni, giornate di studio, rassegne, e pubblicazione di un Notiziario periodico;
 - g) promozione dell'educazione sanitaria relativa alla micologia;
 - h) promozione con ogni opportuna iniziativa di una coscienza ecologica e micologica presso i giovani, gli anziani e nelle scuole;
 - i) censimento delle specie fungine della Regione veneto e in particolare della provincia di Padova.
- 6 – Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione (**di quelle ad esse strumentalmente connesse**) di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.

Art. 3 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

- 1 – Il Gruppo non ha scopi di lucro.
- 2 – Esso persegue le finalità indicate all'art.2 con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
- 3 – Il Gruppo ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4 – Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

TITOLO II – I SOCI

Art. 4 – ISCRIZIONE

- 1 – Sono ammessi al Gruppo tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 2 – La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale; l'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- 3 – La quota associativa non è trasmissibile, neanche in caso di morte e non è rivalutabile.
- 4 – Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo.
- 5 – L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo e la decisione viene successivamente ratificata dall'Assemblea. Il diniego va motivato.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1 – I Soci acquisiscono i medesimi diritti e doveri.
- 2 – Il Socio ha diritto:
 - a) di essere informato e di partecipare alle assemblee nonché a tutte le attività annualmente programmate;
 - b) se maggiorenne, di espressione di voto attivo libero e personale (art. 2532 C.C.) per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e per quanto di competenza dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto;
 - c) se maggiorenne, di poter accedere alle cariche sociali sia del Gruppo che dell'A.M.B.
- 3 – Il socio ha il dovere:
 - a) di versare entro la data fissata la quota associativa annuale dell'A.M.B. e del Gruppo;
 - b) di osservare lo Statuto del Gruppo e lo Statuto A.M.B., nonché le norme emanate dai componenti organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa;
 - c) di informare preventivamente il Consiglio Direttivo sulle iniziative personali e di gruppo attinenti alle finalità perseguite dal Gruppo;
 - d) gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 1 – Il Socio viene escluso dal Gruppo:
 - a) per recesso del socio medesimo;
 - b) per mancato pagamento della quota sociale;
 - c) per radiazione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e solo per gravi motivi.
- 2 – Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3 – In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del C. C.
- 4 – I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative versate, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

TITOLO III – ORGANI DEL GRUPPO

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

- 1 – Sono Organi sociali del Gruppo:
 - a) l'Assemblea generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1 – Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea generale dei Soci. Essa è ordinaria o straordinaria ed è costituita in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, con qualunque numero di soci presenti.
- 2 – Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Gruppo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

3 – L'Assemblea:

- a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, i Delegati nazionali e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) nomina i Provirii su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva annualmente le relazioni, i bilanci ed i rendiconti presentati dal Consiglio Direttivo;
- d) fissa l'ammontare della quota sociale;
- e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- f) delinea gli indirizzi generali dell'attività del Gruppo;
- g) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.

4 – Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio presente all'Assemblea.

5 – Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci presenti, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per le nomine alle cariche sociali.

6 – L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione.

7 – In seduta straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno 1/10 dei Soci.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo composto da undici membri. eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Suo principale compito è provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Esso può deliberare, su proposta del Presidente, su questioni urgenti; in tal caso però le delibere devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

3 – Essi restano in carica quattro anni.

4 – Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

5 – Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.

6 – Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività d'indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

7 – In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) predispose le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti dovranno essere resi consultabili da parte dei Soci presso la sede del Gruppo nei 20 giorni che precedono l'Assemblea;
- b) compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea;
- c) convoca l'Assemblea dei Soci;
- d) nomina e revoca i componenti ed il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Direttore del Notiziario ed i componenti del Comitato di Redazione;
- e) nomina i membri effettivi e supplenti spettanti al Gruppo nel Comitato Scientifico A.M.B.;
- f) nomina Commissari o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutarie o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;
- g) Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo;
- h) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e l'osservanza dello Statuto.

8 – In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

9 – Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

10 – I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.

11 – Il Consiglio Direttivo può cooptare membri aggiuntivi, purché soci.

Può autorizzare la presenza alle sue riunioni di componenti del Comitato Scientifico, di rappresentanti delle Delegazioni o di altri Soci, senza diritto di voto.

13 – Il Vice Presidente: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

- 1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, lo convoca e lo presiede; coordina le attività del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 2 – Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, con il quale provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – PATRIMONIO DEL GRUPPO

- 1 – Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
- 2 - Il Gruppo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative e contributi dei Soci e di privati;
 - b) contributi delle Pubbliche Amministrazioni;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati;
 - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000

Art. 12 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 1 - I documenti di bilancio del Gruppo sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, nonché i beni, contributi e lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2 – I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede del Gruppo almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
- 3 – Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2 – L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.
- 3 – Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della regolarità della gestione economico finanziaria del Gruppo; deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.
- 4 – Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e tiene un registro dei verbali.
- 5 – In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1 – Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell'Associazione.
- 2 – Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 3 – Il Collegio dei Probiviri, dopo aver esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di radiazione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
- 4 – Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15 – ANNO SOCIALE

- 1 – L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 16 – GRATUITA' DELLE CARICHE

- 1 – Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
- 2 – E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 17 – RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

1 – Ai fini del coordinamento dell'attività dell'A.M.B., il Gruppo invia al Consiglio Direttivo nazionale, entro la data stabilita, le quote associative, nonché il programma annuale delle attività e la composizione aggiornata degli Organi Sociali ed eventualmente, se richiesto, il consuntivo dell'attività svolta.

Art. 18 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1 – Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'assemblea straordinaria dei soci a maggioranza di due terzi dei votanti.

2 – Per le modifiche allo Statuto è ammessa al massimo una delega.

3 – Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/10 dei Soci e devono essere rese pubbliche con esposizione nella sede del Gruppo o attraverso comunicazione scritta da inviare almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

4 – Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare motu proprio allo Statuto esclusivamente le modifiche rese necessarie dall'adeguamento al Codice Civile ed alle leggi.

Art. 19 – SCIoglimento DEL GRUPPO

1 – Lo scioglimento del Gruppo potrà essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con voto favorevole di 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.

2 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo dopo la restituzione dell'eventuale patrimonio ricevuto in uso dalla sede centrale A.M.B. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione, ente o istituzione locale con finalità analoghe o il fine di utilità sociale cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3 – E' esclusa in ogni caso la ripartizione tra i Soci.

Art. 20 - NORME FINALI

1 – Il presente Statuto sostituisce il precedente, approvato dall'Assemblea dei soci il 30 novembre 1998 ed entra immediatamente in vigore.

2 – Il Gruppo fa proprio integralmente lo Statuto A.M.B., di cui fa parte ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

3 – Per quanto non previsto dal presente Statuto ed in quello dell'A.M.B. nazionale si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di Associazioni.

Albignasego 28 novembre 2011

IL PRESIDENTE